



DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 20245 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Decreto N° 325 del 12.12.2025):

TRATTORI STRADALI

- In caso di circolazione del solo **trattore stradale**, il **limite di massa (7,5 ton.)** è riferito unicamente alla **"tara"** (punto **"G"** del libretto di circolazione) ovvero alla massa complessiva a pieno carico (Punto **"F2"** del libretto di circolazione) decurtata del massimo carico sulla ralla (espressamente indicato sul libretto di circolazione con la dizione **"CARICO VERTICALE MASSIMO"**).

I trattori stradali di massa superiore a 7,5 Ton, possono circolare nel caso in cui il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

VEICOLI PROVENIENTI E DIRETTI ALL'ESTERO

- Per i veicoli **PROVENIENTI dall'estero** (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico) l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. Nel caso la deroga coincida con il **periodo di riposo** e in presenza di un solo conducente, il **posticipo di ore 4 è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso**.

- Per i veicoli **DIRETTI all'estero**, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di **termine divieto è anticipato di ore due**

SARDEGNA E SICILIA

- Per i veicoli **provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna** (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, **posticipato e anticipato di 4 ore**

- Per i veicoli che **circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale**, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. La **stessa deroga** vale per i veicoli che **circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale** e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

- I **divieti non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale** purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. **Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni).**

- Salvo quanto disposto sopra, per tenere conto delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente posticipato ed anticipato di ore due ore

TRASPORTI INTERMODALI

- Per i **veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale**, come definiti dalla Legge n°240/1990 (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno, Marcanise, Nola, Novara, Orte, Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia, Torino, Vado Ligure, Venezia, Verona) e ad altri terminali intermodali **collocati in posizione strategica** (Busto Arsizio, Brescia Scalo, Domodossola, Marzaglia, Melzo, Milano smistamento, Mortara, Pordenone, Portogruaro, Rovigo, Rubiera, Trento, Trieste, Voltri), che trasportano merci o unità di carico **dirette all'estero**, l'orario di **termine del divieto è anticipato di 4 ore**. La **stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote** (container, cassa mobile, semirimorchio) **nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione** (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle unità di carico.



CATEGORIE DI VEICOLI E TIPOLOGIE DI MERCI NON SOGGETTE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)

1) Veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici

- a) Fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;
- b) Nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio;
- c) Trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero, per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
- d) Pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
- e) Servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del MISE o alle Poste Italiane S.p.A., o in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento;
- f) Servizi radiotelevisivi;
- g) Servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
- h) Altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

2) Autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico

3) Autocisterne per trasporto di latte fresco

4) Autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco

5) Veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione

6) Adibiti al trasporto di combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato

7) Classificati macchine agricole (art.57 CDS) e macchine agricole eccezionali (art. 104 CDS)

8) Veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione (solo per il percorso più breve ed escludendo i tratti autostradali), limitatamente ai giorni feriali e purché muniti del foglio di prenotazione

9) Veicoli che a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa

10) Veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi (principale o secondaria) dell'impresa (da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio) nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente purché il veicolo non si trovi ad una distanza superiore a 80 Km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali



11) Veicoli che **trasportano esclusivamente**:

- a) forniture destinate al **servizio di ristoro a bordo degli aeromobili** o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
- b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri **servizi indispensabili alle attività della marina mercantile**;
- c) **giornali, quotidiani e periodici**;
- d) **prodotti per uso medico**;
- e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in **regime ATP**;
- f) **prodotti agricoli** che, pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un **rapido deperimento** (frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova (con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto), miele non invasettato);
- g) **sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali**;
- h) **prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e)**, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, **nel limite del 50% in massa del totale del carico**;
- i) altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.
- j) biancheria, compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo)

12) Veicoli che trasportano **animali vivi** nelle seguenti condizioni:

- pulcini destinati all'allevamento;
- animali vivi destinati alla macellazione;
- animali vivi provenienti dall'estero;
- animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- api per nomadismo.

13) Il divieto non si applica a :

- a. Veicoli impiegati in **trasporti intermodali strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime incentivate** di cui all'art. 1 del Decreto Mit 31.01.07, e veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-rotaia con origine e destinazione in Italia, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.
- b. Veicoli impiegati in **trasporti intermodali aventi origine o destinazione all'interno dei confini nazionali** purché muniti di idonea documentazione.
- c. **Trattori isolati impiegati in operazioni di trasporto intermodale per il rientro alla sede dell'impresa** intestataria del veicolo.
- d. Veicoli carichi impiegati in **trasporti combinati (strada-rotaia o strada-mare)** a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare **150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco**.

Ulteriori deroghe sono previste, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, richiedendo apposita autorizzazione al Prefetto, almeno 10 giorni prima della data prevista per il viaggio.

N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito **Decreto del Ministero dei Trasporti N° 325 del 12.12.2025**; per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.